

ATTO N. DD 4919

DEL 01/10/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 211

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE - VARIANTE PARZIALE N. 34 AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 22/2021 - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITA' E OSSERVAZIONI.

Premesso che per il **Comune di Villafranca Piemonte** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 05-05293 del 18/02/2002, modificato con quattro Varianti strutturali approvate con le deliberazioni di G.R. n. 18-11682 del 09/02/2004 e n. 17-5256 del 12/02/2007, con deliberazione del C.C. n. 12 del 13/02/2013 (ai sensi della L.R. 1/2007) e con deliberazione del C.C. n. 32 del 30/07/2020 [BURP n. 47 del 19/11/2020];
- ha approvato con le deliberazioni di C.C. n. 42 del 28/07/2005, n. 58 del 27/10/2011, n. 60 del 18/09/2012, n. 74 del 06/10/2012, n. 48 del 15/11/2013, n. 91 del 25/11/2014, n. 19 del 31/05/2016 e n. 27 del 27/07/2017 otto Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 22 del 28/07/2021, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 34 al P.R.G.C., ai sensi del comma 5 art. 17 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana in data 17/08/2021 con nota inviata a mezzo PEC prot. 11980 (pervenuta in data 18/08/2021 ns. prot. 85893), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal comma 7 del citato articolo; (*Prat. n. VP_017/2021*);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 4.763 abitanti al 1971, 4.707 abitanti al 1981, 4.746 abitanti al 1991, 4.788 abitanti nel 2001 e 4.825 abitanti nel 2011 e 4.518 abitanti al 2020 dati che confermano un andamento demografico in aumento dal 1991 al 2011 e un decremento nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale pari a 5.079 ettari di pianura, di cui: 5.052 ettari con pendenze inferiori al 5% e 27 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25%. Per quanto attiene la capacità d'uso dei suoli si evidenziano 2.181 ettari appartenenti alla "Classe I" e 1.595 ettari appartenenti alla "Classe II", circa il 31% dell'intero territorio comunale;
- è ricompreso nella Zona Omogenea n. 5 "Pinerolese" della Città Metropolitana di Torino ex art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino; le "zone omogenee" sono riconosciute dalla Città Metropolitana tenendo presenti l'identità storica, territoriale, sociale ed economica delle singole realtà, considerando anche altri parametri, quali l'organizzazione dei Servizi pubblici;
- è individuato nell'Ambito 14 "Pianura Pinerolese" di approfondimento sovracomunale, ai sensi dell'art. 9

- delle N.d.A. del PTC2;
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come “*centro storico di tipo C di media rilevanza regionale*”;
 - insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana, né tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale, come individuati dal PTC2 (artt. 22-23);
 - sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
 - infrastrutture viarie: è attraversato dalle infrastrutture stradali di rilevanza sovracomunale S.P. n. 139 di Villafranca, S.P. n. 150 della Madonna degli Orti, S.P. n. 151 di Campiglione Fenile e S.P. n. 153 di Babano; il comune non è interessato da progetti di viabilità di cui alla tavola 4.3 del PTC2 vigente; è attraversato da 6,3 km di piste ciclabili;
 - è compreso nell’Ambito Sud 4 con i Comuni di Osasco, Garzigliana, Macello, Vigone, Pancalieri, Lombriasco, Carignano, Campiglione Fenile e Cavour, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all’Autorità di bacino del fiume Po;
 - assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dalle seguenti acque pubbliche ai sensi dell'ex R.D. n.1775 del 11/12/1933 del Fiume Po, Torrente Pellice e Laghetti de' Lause Conset, Torrente Cantogno, Rio della Vecchia e Rio Secco, Rio Strepissone Nero e Rio Strepissone Bianco; in merito al dissesto idrogeologico è interessato da dissesti areali per 1.603 ettari (circa il 31,6% della superficie comunale); il vigente P.A.I. evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 2.158 ettari (circa il 43% del territorio comunale), nonché la previsione di un "limite di progetto" con una lunghezza di 2.000 metri; secondo la riclassificazione sismica ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887, il Comune è in zona3;
 - tutela paesaggistica e ambientale: è interessato dall'Area Protetta Regionale, della Fascia Fluviale del Po: Riserva naturale speciale della confluenza del Pellice che interessa 484 ettari, 98 dei quali sono altresì ricompresi nel Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.), distinto con la sigla IT1110015 e denominato "Confluenza Po-Pellice"; è altresì interessato dai Biotopi – Direttiva 92/42 CEE "HABITAT" denominati "Zona Umida di Zucchea" e "Bosco di Vigone" distinti, rispettivamente con le sigle BR 10072 e BR 10078; il PTC2 evidenzia: 1.639 ettari di fasce perifluviali e 652 ettari di Corridoi di connessione ecologica;

dato atto che il Comune di Villafranca P.te è adeguato al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

precisato che il Comune di Villafranca P.te ha proceduto alla definizione delle aree dense, di transizione e libere, nel rispetto della prescrizione che esige attuazione di cui all'art. 16, comma 7 delle N.d.A. del PTC2;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 22 del 28/07/2021 di adozione della Variante: "*La Variante Parziale n.34 [...] ha come scopo l’aggiornamento del Piano Regolatore a quelle esigenze dell’Amministrazione che, emerse nelle fasi finali di approvazione della variante strutturale n. 4, non hanno potuto trovarvi accoglimento a causa dell’avanzato stato di approvazione della variante strutturale stessa. Tali interventi, [...] in sintesi sono così riassumibili: a) interventi ricadenti in aree residenziali; b) interventi ricadenti in ambiti produttivi; c) interventi esclusivamente normativi con specificazioni all’interno delle Nta e intervento di ridefinizione perimetri commerciali; d) altri interventi vari non classificabili [...] per un totale di 35 interventi puntualmente elencati nella relazione illustrativa allegata alla Variante;*"

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale sopraccitato, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, qui sintetizzate:

1. Zona R7 “aree urbane consolidate di antica formazione”: recupero alla residenza di alcuni fabbricati a destinazione artigianale/produttiva già ubicati in zona R 7 “*Aree urbane consolidate di antica formazione*” a prevalente destinazione residenziale;
2. Zona R25 “aree urbane consolidate di antica formazione”: possibilità di recuperare alla residenza alcuni fabbricati a destinazione agricola ubicati in zona R 25;
3. Intervento PE 09 Nucleo Frazionale madonna degli Orti: eliminare l’individuazione dell’insediamento produttivo esistente PE9 in quanto l’attività non è più esistente;
4. PC Aree agricole A ed artigianali/produttivi in zona impropria; inserire nelle N.T.A. precisazioni in merito alla sovrapposizione tra le zone agricole A e la destinazione artigianale/produttiva in zona impropria PC; all’art. 8 “Descrizione delle aree”, dopo l’elencazione delle aree omogenee (RS, R, RC, RA, RE, PC, PN, TC, TN, A), precisa che in aree a destinazione diversa da quella produttiva o terziaria si individuano insediamenti in attività e tra tali insediamenti individua quelli produttivi confermati PC definendoli quali “*insediamenti utilizzati a fini produttivi industriali o artigianali per i quali è confermata la destinazione produttiva medesima anche se ubicati in aree con diversa destinazione*”;
5. **Area PC12A** Aree produttive terziarie confermate: incremento della superficie territoriale della zona PC 12A pari a 7.563 mq su aree agricole “*per consentire il naturale sviluppo dell’azienda insediata. È successivamente emersa l’esigenza di ampliare un’area produttiva individuata con la sigla PC 12A e posta sul fronte della SP 139 (via Circonvallazione), dove è attualmente insediata una ditta che, inizialmente dedita al commercio di cereali e materie prime ad uso zootecnico, amplia negli anni la propria attività introducendo la commercializzazione di sementi, prodotti fitosanitari, la produzione di mangimi e l’attività di essiccazione di granturco, orzo, soia ed altri cereali.*”. **Tale previsione si pone in contrasto con la “Prescrizione che esige attuazione” stabilita dall’art. 25 comma 9 delle N.d.A. del PTC2: “I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 di cui a i commi precedenti ed in particolare devono porsi l’obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell’offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati.”.** L’ampliamento previsto, non ammesso dal Piano vigente, si pone in contrasto altresì con la “*Prescrizione che esige attuazione*” stabilita dall’art. 25 comma 10 delle N.d.A. del PTC2: “*Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti.*”.
6. Area PN8 Aree produttive o terziarie di nuovo impianto: ampliamento di mq 1.034 verso sud della zona PN 8 e in adiacenza alla zona PC 4C, in contesto produttivo esistente;
7. **Zone PN1C PN1D** “Aree produttive o terziarie di nuovo impianto impianto” e zona A “Aree a destinazione agricola”: eliminazione di alcune previsioni viabilistiche che interessano le zone PN 1C, PN 1D e l’area agricola, nonché contestuale ampliamento pari a mq 4.548 della zona PN 1C di mq 5.963 attuali. **Tale previsione si pone in contrasto con la “Prescrizione che esige attuazione” stabilita dall’art. 25 comma 9 delle N.d.A. del PTC2: “I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 di cui a i commi precedenti ed in particolare devono porsi l’obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell’offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati.”.** L’ampliamento previsto, non ammesso dal Piano vigente, si pone in contrasto altresì con la “*Prescrizione che esige attuazione*” stabilita dall’art. 25 comma 10 delle N.d.A. del PTC2: “*Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e*

continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti.";

8. Aggiornamento del contenuto di cui all'art. 4 delle N.T.A., per la costruzione dei bassi fabbricati, alla data di efficacia della Variante strutturale n. 4 al P.R.G.C. [BURP n. 47 del 19/11/2020];
9. Zona R21 "aree urbane consolidate di antica formazione": possibilità di recuperare alla residenza alcuni fabbricati a destinazione agricola ubicati in zona R 21;
10. Zona PC 8 "Aree produttive terziarie confermate" e PN 3C "Aree produttive o terziarie di nuovo impianto": riconoscimento di una modesta porzione di area, attualmente in zona PN 3C, in zona PC 8 adiacente, per conformarla alla frammentazione fondiaria esistente;
11. Zona RC4 "aree urbane consolidate di antica formazione": eliminazione della previsione di verde privato alberato previsto in prossimità della bealera per le difficoltà esecutive connesse allo stato dei luoghi;
12. Ridefinizione della perimetrazione delle subaree D, E e G della zona RE, riconducendola alla reale frammentazione fondiaria, previa modifica del rapporto di copertura delle zone RE dal 20% al 25%;
13. Tabelle allegate alle Norme tecniche di attuazione: correzione di un refuso presente nelle tabelle di dettaglio delle zone PN riferito alla superficie copribile;
14. RS4 "Aree di interesse storico artistico e documentario": demolizione di una tettoia interna al cortile del complesso "Istituto di riposo Conti Rebuffo" per consentire la realizzazione di un ampliamento funzionale alla struttura stessa;
15. RE10 "Nuova espansione residenziale": individuazione di nuove sub-aree in sede di istanza di strumento urbanistico esecutivo;
16. **PN7 "Aree produttive o terziarie di nuovo impianto": incremento della superficie territoriale della zona PN 7 di mq 2.386 "per consentire il naturale sviluppo delle aziende insediate". Tale previsione si pone in contrasto con il PTC2 per le stesse motivazioni come esplicitate agli interventi 05 e 07 che precedono;**
17. Zone TCA, TCB PN12 Localizzazione commerciale e zone PC18 e PN11 Localizzazione commerciale L2.2: aggiornamento sulla cartografia di Piano delle perimetrazioni delle Localizzazioni commerciali periferiche non addensate L2;
18. Zona RS21 "Aree di interesse storico, artistico, documentario ed ambientale": introduzione di alcune precisazioni sulla consistenza dell'immobile identificato con la sigla 21.06.01 e sugli interventi ammissibili, nonché la correzione dell'indicazione di arretramento stradale prevista dal PRGC;
19. Zona RC31 "aree urbane consolidate di recente formazione": stralcio dalle previsioni di P.R.G.C. porzione della zona RC 31 e riportarla alla destinazione agricola. Contestualmente, si prevede l'eliminazione delle previsioni di ampliamento della viabilità connesse con la zona RC 31;
20. Zona A "aree agricole e di salvaguardia ambientale" ed area PE3 "Insediamenti artigianali esistenti confermati": "[...] eliminare il contenuto del campo "Note" della tabella [che prevede l'utilizzo esclusivo a parcheggio e area di accesso], consentendo all'attività insediata di utilizzare la porzione della particella n. 92 per le proprie esigenze aziendali di movimento merci, all'interno del perimetro dell'area PE3;
21. Zona RC 41 "Aree urbane consolidate di recente formazione" e Zona RE1A "Nuova espansione residenziale": rettifica del confine tra le zone RC 41 e RE 1A al fine di uniformarlo alla frammentazione fondiaria;
22. Zona RC 46 "Aree urbane consolidate di recente formazione": riconoscimento, per alcune aree edificabili già riconosciute e comprese all'interno della zona RC 46, di una capacità edificatoria aggiuntiva;
23. Zona RC23 "Aree urbane consolidate di recente formazione" e Zona R24 "Aree urbane consolidate di antica formazione" e SeVP1: rettifica del perimetro della zona R 24, ampliandola e ricomprendendo parte dell'adiacente zona RC 23 e dell'area a servizi Se VP1;
24. **Modifiche alla viabilità di contorno al centro abitato:** *"Si propone aggiornare le previsioni viabilistiche ad est dell'abitato di Villafranca Piemonte, in funzione dei risultati emersi dagli studi di fattibilità e dagli approfondimenti fatti eseguire dal comune [...] sulla base delle indicazioni del PTGM.*

[...] *l'intervento di variante n. 24, riguardante la modifica del tracciato viabile ad est dell'abitato di Villafranca Piemonte, recepisce il progetto di viabilità individuato dal PTGM con i numeri 180 e 181 e rappresentato graficamente nella tavola PTP4.* [del PTGM]. **Tale previsione, che non può in ogni caso essere introdotta con una variante parziale, risulta in contrasto con le previsioni di viabilità contenute nella Tavola 4.3 del PTC2 vigente che prevale sulle indicazioni della Tav. PTP4 del PTGM adottato;**

25. Aggiornamento allegati alle Norme Tecniche di Attuazione;
26. Riduzione della fascia di rispetto stradale della SP 139 Villafranca Cardè all'interno del Cnetro Abitato;
27. Zona R4 "aree urbane consolidate di antica formazione": recupero alla residenza di fabbricati esistenti in parte già a destinazione residenziale;
28. Precisazioni sulla possibilità di recupero di volumi sottoutilizzati in zona RC: nelle sole zone RC, recupero alla residenza di volumi chiusi su quattro lati e ricompresi nella sagoma dell'edificio principale;
29. Precisazione sugli interventi in deroga eseguibili all'interno delle aree di centro storico (RS);
30. PE3 "Insediamenti artigianali esistenti confermati": incremento del rapporto di copertura totale massimo dell'insediamento produttivo esistente PE 11 in funzione delle esigenze aziendali;
31. Zona R "Aree urbane consolidate di antica formazione": eliminazione della superficie dell'autorimessa dal conteggio della superficie netta recuperabile una tantum in zona R;
32. Zona TCB "Aree turistiche ricettive confermate TC": eliminazione del limite di 360 mq per l'utilizzo residenziale del fabbricato esistente sull'area;
33. Zona RS "Aree di interesse storico, artistico, documentario ed ambientale" (Vari ambiti): "individuare puntualmente quei fabbricati ricadenti in zona RS per i quali concedere, viste le condizioni in cui versano, l'intervento di demolizione e ricostruzione fedele";
34. Zona R33 "Aree urbane consolidate di antica formazione": per l'intervento n. 1 in zona R 33, è previsto un modesto incremento della cubatura massima realizzabile ed un incremento dell'altezza massima;
35. Zona R34 "aree urbane consolidate di antica formazione": precisazione di carattere normativo sulla possibilità di recupero del fabbricato di proprietà comunale;

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l'elaborato denominato "Documento di Verifica Preventiva di Assoggettabilità alla VAS". Detto documento, unitamente alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati messi a disposizione dell' "Unità Speciale VAS, VIA, AIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 22 del 28/07/2021 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente:

- "... **contiene** la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- **contiene** il prospetto numerico che **evidenzia solo in parte** "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate..." mentre **non contiene** la precisazione di "eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ..." ai sensi della Legge 106/2011;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 01 ottobre 2021;



Città metropolitana di Torino

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n.3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “Tutela ed uso del suolo”, modificata e integrata dalle LL.RR. n.3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è specificato che: “...contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “Misure di salvaguardia e loro applicazione”; comma 5, articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3 articolo 39 “Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche”; comma 2, articolo 50 “Difesa del Suolo”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, diconversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot.n.9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale urbanistica....., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 95 del 30/7/2021 con cui si attribuisce all'Ing. Giannicola Marengo l'incarico dirigenziale "per lo svolgimento dei compiti di staff ... al Dirigente della Direzione Territorio Trasporti";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n. 34 al P.R.G.C. vigente del Comune di Villafranca Piemonte, adottato con deliberazione C.C. n. 22 del 28/7/2021, **presenta alcuni interventi incompatibili con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.121-29759 del 21/07/2011, mentre la suddetta Variante non si pone in contrasto con i progetti sovracomunali e con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche", articolo 50 "Difesa del suolo", per le motivazioni di seguito esposte: **A) Intervento 05. Area PC12A** Aree produttive terziarie confermate: incremento della superficie territoriale della zona PC 12A pari a 7.563 mq su aree agricole: **tale previsione si pone in contrasto con la "Prescrizione che esige attuazione" stabilita dall'art. 25 comma 9 delle N.d.A. del PTC2: "I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 di cui a i commi precedenti ed in particolare devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati."**. L'ampliamento previsto, non ammesso dal Piano vigente, si pone in contrasto altresì con la "Prescrizione che esige attuazione" stabilita dall'art. 25 comma 10 delle N.d.A. del PTC2: "Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti.". **B) Intervento 07. Zone PN1C PN1D** "Aree produttive o terziarie di nuovo impianto" e zona A "Aree a destinazione agricola": eliminazione di alcune previsioni viabilistiche che interessano le zone PN

1C, PN 1D e l'area agricola, nonché contestuale ampliamento pari a mq 4.548 della zona PN 1C di mq 5.963 attuali. Tale **previsione si pone in contrasto con la "Prescrizione che esige attuazione" stabilita dall'art. 25 comma 9 delle N.d.A. del PTC2: "I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 di cui a i commi precedenti ed in particolare devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati."** L'ampliamento previsto, non ammesso dal Piano vigente, si pone in contrasto altresì con la **"Prescrizione che esige attuazione" stabilita dall'art. 25 comma 10 delle N.d.A. del PTC2: "Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti."** C) **Intervento 16. PN7 "Aree produttive o terziarie di nuovo impianto":** incremento della superficie territoriale della zona PN 7 di mq 2.386 "per consentire il naturale sviluppo delle aziende insediate". **tale previsione si pone in contrasto con il PTC2 per le stesse motivazioni di cui alle lettere A) e B) come esplicitate agli interventi 05 e 07 che precedono.** D) **Intervento 24 Viabilità di contorno al centro abitato:** tale previsione, che non può in ogni caso essere introdotta con una variante parziale, risulta in contrasto con le previsioni di viabilità contenute nella Tavola 4.3 del PTC2 vigente che prevale sulle indicazioni della Tav. PTP4 del PTGM adottato;

2. **che**, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata e riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante, trova applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "se la ... città metropolitana ... ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP ... o i progetti sovracomunali approvati ..., la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana";
3. **di formulare**, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. **le seguenti osservazioni:**
 - la deliberazione di adozione, la Relazione Illustrativa e il Documento di Verifica Preventiva di Assoggettabilità alla VAS non riportano alcun dato dimensionale riferito alle **superfici assentite in deroga ai sensi della Legge 106/2011** che dovranno essere elicitate nel provvedimento di approvazione della Variante, nel rispetto del comma 5 lettere c), d), e) e f) dell'art. 17 della L.R. 56/77;
 - la deliberazione di approvazione della Variante parziale al P.R.G.C. in oggetto dovrà verificare la eventuale necessità di dover procedere alla reiterazione o l'**apposizione di vincoli espropriativi** per la realizzazione di interventi di pubblica utilità previsti su aree il cui vincolo espropriativo sia decaduto o su aree private da acquisire, mediante il ricorso alle procedure partecipative dettate dal D.P.R. 327/2001s.m.i. Testo Unico sulle Espropriazioni per pubblica utilità;
 - l' "Unità Speciale VAS, VIA e AIA – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale" della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali, ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del "Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS", e pertanto trova attuazione quanto previsto alla lettera j.1 "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - "In caso di silenzio l'iter procede";
4. **di trasmettere** al Comune di Villafranca Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.



Torino, 01/10/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo per Fortunato Asprea